

**CIRCOLARE n. 1/2012**

**RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO  
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

*(N.B. La presente Circolare è meramente informativa e non costituisce parere)*

**L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: le nuove attribuzioni e regole procedurali (pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e impegni antitrust)**

**1. Il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie introdotto in attuazione della delega di cui alla legge n. 27/2012 (d.l. 24 gennaio 2012, n. 1)**

Con delibera n. 23788/2012 (pubblicata in Boll. AGCM n. 34/2012 e in Gazzetta Ufficiale n. 200/2012) è stato approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il nuovo *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”*.

Il Regolamento è entrato in vigore il 12 settembre 2012.

Il nuovo testo sostituisce il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”* (delibera n. 17590/2007) e il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”* (delibera n. 17589/2007) e introduce le procedure in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti per adesione conclusi tra le imprese e i consumatori.

Si esaminano di seguito le novità di maggiore interesse, nonché, in calce alla Circolare, i links al Formulario per la presentazione degli impegni e al Formulario per l'interpello preventivo in materia di clausole vessatorie:

▪ **TUTELA ESTESA ALLE MICROIMPRESE**

Il Regolamento si applica anche alle microimprese, ossia *“entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”*.

▪ **PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

Come noto, gli impegni sono misure individuate dal professionista (ossia l'impresa) e volte a rimuovere i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale individuati

dall'AGCM nella comunicazione di avvio del procedimento. Se gli impegni sono ritenuti idonei dall'AGCM, il procedimento si chiude, senza accertamento dell'infrazione e irrogazione della sanzione.

Il termine per la presentazione degli impegni è stato aumentato da 30 a 45 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Peraltro, neppure il nuovo testo qualifica il termine di 45 giorni quale perentorio.

Gli impegni devono essere presentati mediante apposito Formulario (vd. link in calce).

- NUOVA TUTELA AMMINISTRATIVA DEI CONSUMATORI CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE

L'AGCM può, d'ufficio o a seguito di denuncia, avviare un'istruttoria al fine di accertare la vessatorietà delle clausole inserite in contratti conclusi tra professionisti e consumatori mediante la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Il provvedimento dell'AGCM che accerti la vessatorietà delle clausole esaminate è comunicato alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti (ad es. associazioni dei consumatori), nonché pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel sito internet dell'AGCM e, a cura e spese del professionista, nel sito del professionista stesso e mediante qualsiasi altro mezzo ritenuto dall'AGCM opportuno e idoneo ad informare i consumatori. In caso di accertata vessatorietà, l'impresa deve adeguarsi in ragione del provvedimento adottato dall'AGCM.

È fatta salva, in ogni caso, la competenza del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

- INTERPELLO ALL'AGCM

Le imprese possono interpellare preventivamente l'AGCM in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono inserire nei contratti da sottoporre ai consumatori.

L'interpello è richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico, utilizzando l'apposito Formulario (vd. link in calce).

L'AGCM si pronuncia sull'istanza entro 120 giorni dalla data di ricezione del formulario.

In caso di informazioni inesatte, incomplete, non veritiere ovvero di estensione dell'oggetto di interpello, il termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni che integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto.

Se, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l'AGCM può astenersi dall'adottare una risposta formale e motivata. In tal caso, decorsi 120 giorni, le clausole oggetto di esame si ritengono approvate <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Al riguardo, si rinvia all'articolo "Condizioni generali di contratto: al via il sindacato dell'AGCM sulle clausole vessatorie", *NewsLator*, Luglio 2012, pag. 8 (disponibile al seguente link: <http://www.ghidini-associati.it/newslator/NewsLator%20Luglio%202012-1.pdf>).

## 2. Le nuove regole procedurali per la presentazione di impegni nell'ambito dell'istruttoria antitrust (delibera AGCM n. 23863/2012)

A seguito della consultazione pubblica avviata tra maggio e giugno 2012, l'AGCM ha approvato la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-ter della l. n. 287/1990, recante le nuove regole procedurali da seguire per la presentazione di “*impegni idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*”.

La Comunicazione sostituisce, con decorrenza dal 17 settembre 2012, quella approvata dall'AGCM con la delibera n. 16015/2006 e successivamente modificata dalla delibera n. 22089/2011.

Si riportano di seguito le principali novità, nonché, in calce alla Circolare, il link al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 287/1990:

- IMPEGNI

Gli impegni - da presentare entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria - devono essere suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

L'accettazione degli impegni da parte dell'AGCM, anche in questo caso, determina la chiusura del procedimento, senza accertamento dell'infrazione e irrogazione della sanzione. Nei casi in cui il comportamento restrittivo o lesivo della concorrenza appare sufficientemente grave da far ritenere appropriata l'irrogazione della sanzione, l'AGCM può decidere di non esaminare le misure proposte.

- AUDIZIONE PRELIMINARE DELLE PARTI

Le parti interessate a formulare impegni, anche su propria istanza, sono sentiti dalla Direzione competente a seguito della presentazione preliminare degli impegni. Si tratta di un'audizione finalizzata non solo a precisare il contenuto degli impegni, ma anche a valutarne la loro efficacia a risolvere problemi anticoncorrenziali.

- TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Le imprese possono presentare gli impegni entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. L'AGCM pubblica gli impegni nel proprio sito internet entro 45 giorni dal ricevimento ai fini della consultazione pubblica. L'AGCM deve valutare l'idoneità degli impegni entro tre mesi dalla data di pubblicazione, salvo proroghe per specifiche esigenze istruttorie.

L'intera procedura può dunque avere una durata massima non superiore a sette mesi e mezzo.

## Links

- 1) Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 7 del d.lgs. 145/2007: [http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/3293-34-12.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3293-34-12.html);
- 2) Formulario per l'interpello preventivo in materia di clausole vessatorie: [http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/3293-34-12.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3293-34-12.html);
- 3) Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 287/1990: [http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/2334-formulario-per-la-presentazione-degli-impegni-2006.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2334-formulario-per-la-presentazione-degli-impegni-2006.html).

### **IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE ALL'AGCM.**

*La legge n. 27/2012 di conversione del decreto cd. Cresci-Italia ha introdotto una nuova modalità di finanziamento dell'AGCM, stabilendo un contributo obbligatorio annuale a carico delle società di capitale di maggiori dimensioni economiche, ossia quelle con fatturato superiore a 50 milioni di Euro.*

*L'aliquota di contribuzione per l'anno 2013 è stata fissata nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, con un limite massimo di 400.000 Euro.*

*In sede di prima esecuzione della disposizione, tale contributo dovrà essere versato entro il 30 ottobre 2012.*

Milano, 28 settembre 2012

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI  
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)  
Tel. 0258300433 Fax 0258301508  
URL: <http://www.ghidini-associati.it>